



MANUTENZIONI INVERNALI

2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016



AUTOSTRADA A4
A57 TANGENZIALE DI MESTRE
RACCORDO PER L' AEROPORTO MARCO POLO



1 - Capitolato Speciale d'Appalto Norme Generali

PREMESSA.....	2
Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	2
Art. 2 - Ammontare dell'appalto.....	2
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto.....	3
Art. 4 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto	4
Art. 5 - Documenti che faranno parte del contratto.....	4
Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	4
Art. 7 - Fallimento dell'Impresa.....	4
Art. 8 - Rappresentante dell'Impresa e domicilio. Direttore di cantiere.....	5
Art. 9 - Consegna e inizio del servizio.....	5
Art. 10 - Termini per l'ultimazione del servizio.....	6
Art. 11 - Penali in caso di ritardo.....	6
Art. 12 - Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio.....	6
Art. 13 - Anticipazione.....	7
Art. 14 - Pagamenti in acconto.....	8
Art. 15 - Pagamenti a saldo.....	8
Art. 16 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	8
Art. 17 - Misurazione e valutazione degli interventi.....	9
Art. 18 - Oneri diretti e costi specifici per la sicurezza.....	9
Art. 19 - Cauzione provvisoria.....	10
Art. 20 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva.....	10
Art. 21 - Riduzione delle garanzie.....	11
Art. 22 - Assicurazione a carico dell'Impresa.....	11
Art. 23 - Variazione del servizio.....	11
Art. 24 - Prezzi applicabili ai nuovi interventi e nuovi prezzi.....	12
Art. 25 - Norme di sicurezza generali.....	12
Art. 26 - Sicurezza sul luogo di lavoro - Responsabilità Sociale	12
Art. 27 - Piani di sicurezza.....	13
Art. 28 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	13
Art. 29 - Subappalto.....	13
Art. 30 - Responsabilità in materia di subappalto	15
Art. 31 - Pagamento dei subappaltatori.....	15
Art. 32 - Riserve e controversie	15
Art. 33 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	16
Art. 34 - Ultimazione del servizio.....	17
Art. 35 - Termini per le attività di verifica di conformità per l'accertamento della regolare esecuzione.....	17
Art. 36 - Oneri e obblighi a carico dell'Impresa.....	17
Art. 37 - Oneri e obblighi speciali a carico dell'Impresa.....	18
Art. 38 - Oneri e prescrizioni a carico dell'Impresa per l'esecuzione di interventi in presenza di traffico.....	20
Art. 39 - Prezzi in Elenco.....	21
Art. 40 - Fornitura di attrezzature all'Impresa da parte della Società.....	22
Art. 41 - Spese contrattuali, imposte, tasse.....	22

PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto regola l'appalto per l'esecuzione da parte della Impresa appaltatrice (che, per brevità, sarà in seguito chiamata "**Impresa**" o "**Appaltatore**") dei servizi di manutenzione ordinaria per conto della CAV S.p.A. Concessioni Autostradali Venete - con sede in Marghera (VE), via Bottenigo 64/a - (che, per brevità, sarà in seguito chiamata "**Società**") ed integra, facendone parte sostanziale, il contratto che verrà stipulato, e pertanto la sottoscrizione del Contratto d'Appalto implica di per sé l'accettazione integrale, senza riserve od eccezioni, del presente Capitolato Speciale in ogni sua parte, nessuna esclusa.

Fermi restando tutti i poteri di controllo e di intervento diretto nella gestione del Contratto che spettano alla Stazione Appaltante, la Società potrà farsi rappresentare nei confronti dell'Impresa, per quanto concerne l'esecuzione dei servizi appaltati ed ogni conseguente effetto, dal proprio Direttore per l'esecuzione del contratto.

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Formano oggetto del presente appalto gli interventi e le prestazioni occorrenti per realizzare il servizio di manutenzione ordinaria "invernale" (campagne invernali 2013-14, 2014-2015, 2015-16) per le operazioni di:

- caricamento e di spargimento cloruri, solidi e/o liquidi, sgombero neve, lungo i tratti autostradali di competenza della Società,

- operazioni di spargimento cloruri e sgombero neve sui piazzali interni delle stazioni autostradali e allontanamento masse nevose in punti singolari del nastro autostradale di competenza della Società;

con interventi su chiamata (h 24) per tutta la durata del servizio, eseguito con mezzi meccanici idonei ed omologati, come meglio illustrato e prescritto nel Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale.

Sono inoltre comprese le attività di manutenzione e riparazione delle attrezzature di proprietà di questa Società impegnate nel suddetto servizio, al fine di assicurarne le condizioni di efficienza e sicurezza, con interventi periodici e su chiamata, come meglio illustrato e prescritto nel Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale.

2. Sono compresi nell'appalto tutti gli interventi e le prestazioni necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati progettuali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, delle quali l'Impresa dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Impresa deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo presunto posto a base di gara del servizio di cui al precedente articolo 1, ammonta a € 2.840.755,98 così composto:

	totale forfettario	totale variabile	oneri sicurezza	totale
tratto Padova Est Terraglio	€ 613.206,00	€ 438.189,00	€ 10.245,00	€ 1.061.640,00
tratto Passante di Mestre	€ 692.598,00	€ 500.448,00	€ 10.605,00	€ 1.203.651,00
tratto Raccordo M. Polo	€ 174.816,00	€ 221.490,00	€ 7.275,00	€ 403.581,00
manutenzione attrezzature		€ 161.038,98	€ 10.845,00	€ 171.883,98
totale complessivo	€ 1.480.620,00	€ 1.321.165,98	€ 38.970,00	€ 2.840.755,98

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo del servizio come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui sopra al netto degli oneri della sicurezza di cui all'art. 131 del D.lgs. 163/2006 indicati al comma 1.

Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, essi devono considerarsi a carico dell'Impresa stessa che li dichiara congrui rispetto a quelli desumibili da prezziari specialistici o dal mercato.

L'importo a consuntivo, sulla base dei prezzi ribassati della percentuale offerta, potrà risultare maggiore in relazione all'effettiva consistenza delle operazioni eseguite, senza che l'Impresa possa avanzare richieste per ulteriori compensi oltre a quelli previsti dal presente Capitolato.

3. Trattandosi di interventi non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 89 comma 1 lettera a, del D. Lgs. n° 81 del 2008, non è stato redatto il piano di sicurezza e coordinamento né nominato il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. E' fatto obbligo pertanto all'assuntore del servizio predisporre, al fine della stipula del contratto, il piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento. Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 la Società promuoverà la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze, fermo restando i rischi specifici derivanti dall'attività delle Imprese Appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. I prezzi unitari e gli importi delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto sono sempre considerati al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto. Tutte le prestazioni eseguite saranno liquidate a misura secondo quanto stabilito dal presente Capitolato, attraverso l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'apposito elenco. Tali prezzi devono considerarsi compensativi di tutti gli oneri ed alee a carico dell'Impresa per la realizzazione, a perfetta regola d'arte, delle prestazioni contrattuali nonché quelle per i pedaggi autostradali che l'Impresa dovrà sostenere e di tutti gli obblighi nessuno escluso, derivanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati progettuali.

5. La Società, nell'ambito dei tratti autostradali e loro pertinenze oggetto del presente appalto, si riserva il diritto, insindacabile, di affidare lavori e/o prestazioni di servizi di qualsiasi tipo ed importo ad altre Imprese, senza che l'Impresa possa sollevare eccezioni di sorta.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a misura" in base alle norme del presente Capitolato. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

2. I prezzi contrattuali sono vincolati anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

Art. 4 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari documenti di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio viene appaltato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale d'Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando/lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 5 - Documenti che faranno parte del contratto

1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche qualora non materialmente allegati:
 - il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - il Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e prestazionale;
 - l'Elenco Prezzi Unitari;
 - l'elaborato denominato "Percorsi mezzi"
 - il Documento Unico di Valutazione dei Rischi D.U.V.R.I.;
 - il piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - il regolamento generale approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207;
 - il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n° 145, per quanto applicabile;
 - il D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
 - il D.Lgs. 09.04.2008 n° 81 s.m.i.;tutto ciò indipendentemente dal fatto che talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate ed altre no.

Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'Impresa anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta, dà atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza dei documenti progettuali;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;

Art. 7 - Fallimento dell'Impresa

In caso di fallimento dell'Impresa la Società può avvalersi, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 140 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una Impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 8 - Rappresentante dell'Impresa e domicilio. Direttore di cantiere

1. L'Impresa deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'Impresa deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto e dall'articolo 3 della legge 136/2010, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere ed a operare nel conto corrente dedicato previsto nel medesimo articolo.

3. Qualora l'Impresa non conduca direttamente il servizio, deve depositare presso la Società, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Società. La Direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della Direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'Impresa, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il Direttore dell'esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Impresa per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Società; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Società del nuovo atto di mandato.

Art. 9 - Consegna e inizio del servizio

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi nei termini stabiliti dall'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e secondo le modalità stabilite dall'art. 302 del DPR 207/2010, previa convocazione dell'Impresa.

2. E' facoltà della Società, nei limiti stabiliti dall'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e dall'art. 302 comma 2 del DPR 207/2010, procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Impresa non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il Direttore dell'esecuzione del contratto fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Società di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art. 10 - Termini per l'ultimazione del servizio

1. Il servizio nel complesso dovrà essere eseguito nel periodo dal **15 novembre** al **15 marzo per gli anni 2013÷2016** – campagne invernali 2013-14, 2014-15, 2015-16 (termine 15.03.2016). Le date di inizio e fine (15 novembre - 15 marzo) potranno essere anticipate o prorogate di 15 (quindici) giorni ad insindacabile giudizio della Società a mezzo comunicazione scritta.

Art. 11 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione generale del servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione del servizio viene applicata una penale pari all'1,00 per mille (uno per mille) sull'importo netto contrattuale.

2. Nel caso di mancata risposta alla "Convocazione" in seguito a chiamata telefonica, dopo aver accertato la funzionalità dell'apparecchio, verrà applicata, per ogni singola infrazione rilevata, una penale pari al 10% del compenso fisso mensile di cui agli artt. 02,03,04,05 e 06 dell'Elenco Prezzi per ciascun mezzo/coordinatore/unità di intervento che sarebbe stato attivato con la chiamata.

3. Nel caso di ritardi alla "Convocazione" di ciascun mezzo o persona di supporto, ovvero per ogni ½ ora oltre il tempo previsto per essere "Pronto" verrà applicata, per ogni singola infrazione rilevata, una penale del 20% del compenso forfetario di "Convocazione" di cui l'art. 7 dell'Elenco Prezzi.

4. Nel caso di interventi di manutenzione e riparazione delle attrezzature ordinati con "Ordini di Lavoro", nei quali saranno riportati i tempi di esecuzione - per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'inizio e/o nell'ultimazione degli stessi, per ogni singolo Ordine di Lavoro, verrà applicata una penale pari € 200,00 (Euro duecento/00).

5. Nel caso di interventi su chiamata per la manutenzione e riparazione delle attrezzature, se l'impresa non inizierà l'intervento entro un'ora dal momento della chiamata, verrà applicata una penale progressiva pari a € 300,00 (Euro trecento/00) per ogni infrazione.

6. Nel caso di mancata osservanza degli obblighi puntuali indicati Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale verrà applicata la penale pari ad € 200,00 (Euro duecento/00) per ogni singola infrazione rilevata.

7. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi "D.U.V.R.I.", per ogni singola infrazione rilevata, viene applicata una penale pari ad € 200,00 (Euro duecento/00).

E' salvo diritto della Società al risarcimento di eventuali maggiori danni, nonché di procedere alla risoluzione del contratto se le inadempienze fossero ripetute od abituali.

L'importo complessivo delle penali comminate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 12, in materia di risoluzione del contratto.

Art. 12 - Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio

1. La Società ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione del servizio;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi e modalità di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;

d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

- e) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento delle lavorazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare il servizio nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani sostitutivi di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 o del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal Responsabile del Procedimento.
 - l) mancata osservanza delle regole ed i precetti comportamentali contenuti nel codice etico e Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 adottato dalla Società; tale codice è reso disponibile sul sito internet www.cavspa.it.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Impresa, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Società è fatta all'Impresa nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi eseguiti.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Società si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dell'esecuzione del contratto e l'Impresa o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli interventi eseguiti, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Società per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Impresa, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo ogni diritto e ulteriore azione della Società, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo del servizio di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo del servizio posto a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo del servizio eseguito dall'Impresa inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'Impresa inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per l'esecuzione del servizio e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Impresa inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Società per effetto della ritardata ultimazione del servizio, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento del servizio, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 13 – Anticipazione

1 Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 14 - Pagamenti in acconto

1 I pagamenti avvengono con cadenza **31 dicembre** e **15 marzo** (di ciascun anno) per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento e saranno contabilizzati al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di cui al successivo comma 2.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo del servizio è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro i 45 giorni successivi alla cadenza di cui al comma 1, il Direttore dell'esecuzione del contratto redige la relativa contabilità e verrà emesso, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento.

4. La Società provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, esclusivamente mediante emissione dell'apposito bonifico bancario sul conto corrente dedicato al ricevimento, comunicato dall'Impresa ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Qualora il servizio rimanga sospeso per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Impresa, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, qualunque sia l'importo maturato.

6. Alla emissione di ogni stato di avanzamento la Società provvederà d'ufficio (art. 16 bis comma 10 della legge 2/2009), attraverso lo "Sportello Unico Previdenziale", alla richiesta del "Documento Unico di Regolarità Contributiva", rilasciato dall'Ente/Enti territoriali competenti in cui vengono svolti i servizi sia per l'Impresa che per eventuali subappaltatori,

Qualora per l'Impresa o per eventuali subappaltatori il "Documento Unico di Regolarità Contributiva" risultasse non regolare, si provvederà a sospendere il pagamento fino alla presentazione di documentazione comprovante la regolarità contributiva.

Art. 15 - Pagamenti a saldo

1. La verifica di conformità definitiva verrà eseguita entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio, accertata con apposito verbale sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 322 del DPR 207/2010. Con la verifica di conformità definitiva è accertato l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta all'emissione del certificato di verifica di conformità.

2. Il certificato di verifica di conformità definitiva deve essere sottoscritto dall'Impresa entro il termine perentorio di 15 giorni come previsto dall'art. 323 comma 1 del DPR 207/2010; se l'Impresa non firma il suddetto certificato nel termine indicato, o se lo firma senza formulare contestazioni si intende definitivamente accettato.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 17, comma 2, nulla ostando e previa acquisizione in proprio da parte della Società del regolare "Documento Unico di regolarità Contributiva", è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di verifica di conformità definitiva.

Art. 16 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Società e da questa accettato ai sensi del comma 3 dell'articolo 117 del D.Lgs. 163/2006, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

Art. 17 – Misurazione e valutazione degli interventi

1. La misurazione e la valutazione degli interventi sono effettuate secondo le specificazioni date nel Capitolato Speciale d'Appalto - Descrittivo e prestazionale; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione degli interventi le operazioni eseguite e rilevate in loco, senza che l'Impresa possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente eseguite.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione degli interventi aumenti dimensionali o quantitativi di alcun genere non rispondenti ai documenti di progetto o prescrizioni di Capitolato se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli interventi s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto - Descrittivo e prestazionale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione degli interventi verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dall'Elenco Prezzi Unitari previsto per l'esecuzione dell'appalto. Ulteriore modalità di applicazione dei prezzi di elenco sono le seguenti:

- dal momento della chiamata fino al "Pronto", ovvero il tempo impiegato da ciascun mezzo e dal personale per raggiungere i posti di raduno ed approntare i mezzi con le attrezzature, viene riconosciuto con un compenso forfetario denominato "Convocazione"; l'intervallo di tempo tra la "Chiamata" ed il "Pronto" non potrà essere superiore a un'ora.

- le ore di "Sosta" saranno computate dal momento del "Pronto" di tutti gli autocarri componenti il treno lame e/o dell'autocarro con spargitore carico e del personale di supporto fino all'inizio delle operazioni restando a disposizione delle Società.

- le ore di "Movimento" cominceranno all'atto della partenza dei mezzi dal posto di raduno o di stazionamento stabilito e cesseranno con il loro rientro.

- le ore di "Fisso" decorreranno dal momento in cui la Società avrà deciso di lasciare libero il solo personale trattenendo i mezzi nei luoghi di raduno o stazionamento, fino alla successiva "Convocazione" del personale e/o al ritiro dei mezzi, precedentemente stabilito.

In considerazione della notevole rilevanza delle operazioni affidate all'impresa sulla sicurezza del traffico autostradale, le inosservanze alle norme contrattuali comporteranno l'applicazione a carico dell'impresa stessa le penali indicate al precedente articolo 11.

Art. 18 – Oneri diretti e costi specifici per la sicurezza

1. Come indicato nel precedente art. 2 gli oneri della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, essi devono considerarsi a carico dell'impresa stessa che li dichiara congrui rispetto a quelli desumibili da prezziari specialistici o dal mercato.

2. Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 essi devono intendersi non soggetti ad alcun ribasso, soddisfacendo compiutamente gli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 essendo stati calcolati secondo i disposti normativi.

Art. 19 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione del servizio è corredata da una cauzione pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta, da presentare mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria, anche rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.L.gs. 1/9/1993 n° 385 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n° 123. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

Art. 20 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva. Detta garanzia fidejussoria deve contenere le seguenti condizioni particolari.

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale;
- al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la Società appaltante non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
- sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta della Società senza alcuna riserva.

2. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione del servizio; essa è presentata in originale alla Società prima della formale sottoscrizione del contratto.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

3. La Società ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento degli interventi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa. La Società ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

4. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società ed in caso d'inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso d'aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Società che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'articolo 113, comma 4 del D.Lgs. 163/2006.

6. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 21 – Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 19 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi dell'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 20 è ridotto al 50 per cento per l'Impresa in possesso delle medesime certificazioni di cui al comma 7 dell'art. 40 del D.L.gs. 163/2006.

Art. 22 - Assicurazione a carico dell'Impresa

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l'Impresa è obbligata, prima della stipula del contratto ed in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna del servizio sotto le riserve di legge, a produrre una polizza assicurativa conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. 12/3/2004 n° 123 che tenga indenne la Società da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità definitiva.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Società a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 5.000.000,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010.

La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi:

- danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi d'appoggio o di sostegni in genere;
- danni a cavi e condutture sotterranee e aeree.

4. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Impresa sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 D.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese mandanti.

Art. 23 - Variazione del servizio

1. La Società si riserva la facoltà di introdurre nel servizio oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l'Impresa possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio degli interventi eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 311 del DPR 207/2010.

2. Non sono riconosciute varianti le prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dell'esecuzione del contratto così come stabilito dall'art. 310 comma 2 del DPR 207/2010.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'Impresa si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto prima dell'esecuzione degli interventi oggetto della contesa. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio degli interventi oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dell'esecuzione del contratto per risolvere aspetti di dettaglio.

5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Società, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 24 - Prezzi applicabili ai nuovi interventi e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'elenco prezzi al netto del ribasso d'asta offerto dall'Impresa in sede di gara.

2. Qualora tra i prezzi unitari, non siano previsti prezzi per l'esecuzione degli interventi o per lavorazioni in variante, si procederà al concordamento di nuovi prezzi determinati con le norme dell'art. 163 D.P.R. 207/2010, utilizzando:

- i prezzi di cui all'elenco prezzi ANAS UNICO 2012 (assoggettati al ribasso d'asta);
- il prezzo dimostrato maggiorato delle spese generali e dell'utile d'Impresa (24,3%: percentuale soggetta al ribasso d'asta);

3. Per quanto riguarda le prestazioni in economia diretta, esse saranno assolutamente eccezionali e potranno adottarsi solo per lavorazioni del tutto secondarie. In ogni caso verranno ricompensate soltanto se riconosciute oggetto di preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Solo in questo caso verranno retribuite secondo i prezzi della manodopera del Ministero delle Infrastrutture – Magistrato alle Acque di Venezia in vigore, maggiorate del 24,3% (percentuale soggetta al ribasso d'asta) per spese generali e utili d'impresa.

Art. 25 - Norme di sicurezza generali

1. Gli interventi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'Impresa è altresì obbligata ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'Impresa predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'Impresa non può iniziare o continuare le lavorazioni qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo e per i successivi articoli 26, 27 e 28.

Art. 26 - Sicurezza sul luogo di lavoro - Responsabilità Sociale

1. L'Impresa si impegna a rispettare ed a far rispettare, nel proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i seguenti requisiti sulla Responsabilità Sociale:

- non utilizzare o sostenere l'utilizzo di lavoro infantile;
- non favorire né sostenere il 'lavoro obbligato';
- garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre;
- rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire ai sindacati;
- non effettuare alcun tipo di discriminazione;

- non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali;

- adeguare l'orario di lavoro alle leggi ed agli accordi nazionali e locali;

- retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. A tal fine la Società si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle leggi che tutelano i lavoratori dell'Impresa e di eventuali subfornitori, mediante la consultazione dei vari documenti contabili previsti per legge quali, a titolo esemplificativo: libro unico del lavoro (o documento equivalente), libro paga, registro infortuni, registro visite mediche preventive e periodiche, registro di esposizione, contratto individuale di lavoro, eventuali permessi di lavoro e/o soggiorno per lavoratori stranieri, adempimenti INAIL ed INPS.

3. L'Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui ai titoli I e II del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 27 – Piani di sicurezza

1. Trattandosi di interventi non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 89 comma 1 lettera a, del decreto legislativo n. 81/2008 è fatto obbligo all'Impresa di predisporre, prima della stipula del contratto il piano sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

Tale piano è consegnato alla Società e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Art. 28 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui ai titoli I e II del decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i.

Il piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento deve essere redatto in conformità alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e 92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al decreto legislativo n. 81/2008 e alla migliore letteratura tecnica in materia.

2. L'Impresa è tenuta a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Impresa stessa. In caso di associazione temporanea o di consorzio di Imprese detto obbligo incombe all'Impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione del servizio.

3. Il piano sostitutivo del piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 29 – Subappalto

E' assolutamente vietato, sotto la pena di immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Impresa e del risarcimento di ogni danno e spesa della Società, il subappalto, anche parziale, dei servizi oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga, da parte della Società, una specifica autorizzazione scritta. In ogni caso però l'Impresa resterà ugualmente, di fronte la Società, responsabile dei servizi subappaltati in solido con l'Impresa subappaltatrice.

Fermo quanto stabilito dalle precedenti disposizioni nei rapporti tra la Società e l'Impresa, qualsiasi subappalto o cottimo dovrà in ogni caso essere autorizzato ai sensi dell'art. n° 118 della D.lgs. 12.04.2006 n° 163 s.m.i.;

l'Impresa ha quindi l'obbligo di inoltrare tempestiva domanda correlata della necessaria documentazione.

All'atto dell'offerta l'Impresa dovrà indicare i servizi che intende subappaltare.

L'importo dei servizi subappaltati non potrà comunque eccedere il 30% dell'importo dell'appalto.

L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i servizi affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dalla aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

Nella richiesta di autorizzazione al subappalto, del cottimo del nolo a caldo o del contratto similare devono risultare i seguenti elementi:

- domanda con indicazione della tipologia, dell'importo e della percentuale di utilizzo della manodopera delle lavorazioni da affidare (in caso di ATI va precisato per quale impresa mandante viene richiesto);
- Certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata ai sensi dell'art. 118 comma 3 del D.lgs. 12.04.2006 n° 163 s.m.i.;

Alla domanda vanno, altresì, allegati i seguenti documenti:

- dichiarazione di iscrizione alla CCIAA con dicitura antimafia (in caso di mancanza di dicitura l'autodichiarazione deve essere autenticata in conformità all'art. 20 della legge 15/68);
- dichiarazione dell'Impresa appaltatrice sulla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. n° 2359 del Codice Civile con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo o del nolo a caldo o dei contratti similari (analoga dichiarazione deve essere rilasciata da ciascuna Impresa partecipante nel caso di associazioni temporanee, società di gestione, consorzi);
- una dichiarazione degli stessi soggetti (autenticata ex art. n° 20 Legge 15 del 04.01.1968), sul "non essere sottoposti a procedimenti penali, nonché a procedimenti o provvedimenti per l'applicazione delle misure di sicurezza ex lege 55/90 e s.m.i.";
- modello GAP subappaltatori debitamente compilato;
- Piano Sostitutivo di Sicurezza vistato dall'impresa subappaltante;
- dichiarazione di mancanza di cause ostative all'esecuzione di lavori pubblici (art. 38 D.Lgs 163/2006 s.m.i.);
- dichiarazione su occupazione personale disabili (art. 17 legge 68/99) e certificazione rilasciata dagli uffici competenti (Provincia);
- Certificazione D.U.R.C. in corso di validità nonché compilazione e sottoscrizione del modulo "Elenco dati" che sarà fornito dalla Società;
- dichiarazione in merito alla composizione azionaria in conformità del disposto di cui al DPCM 187/91 (escluso s.a.s. e s.n.c.);
- dichiarazione sul CCNL applicato al personale dipendente;
- contratto di subappalto (in caso di ATI stipulato dall'impresa mandante e sottoscritto per conferma dalla mandataria). Tale contratto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola sulla tracciabilità finanziaria così come previsto dall'articolo 3 comma 8 della Legge 136/2010.
- denuncia di nuovo lavoro agli Enti previdenziali inclusa la Cassa Edile (se dovuta);

Inoltre, l'impresa subappaltante è tenuta alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

Se durante l'esecuzione dei servizi od in qualsiasi momento, la Società stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, al ricevimento dell'ordine di lavoro, che sarà emesso dal Direttore per l'esecuzione, l'Impresa dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo.

L'eventuale annullamento del subappalto non dà alcun diritto all'Impresa di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione del servizio.

L'autorizzazione non può essere rilasciata inoltre nei casi previsti dall'art. 10 quinquies della legge 31 maggio 1965, n° 575.

Nel caso in cui l'Impresa affidasse attività non rientranti nei limiti stabiliti dall'art. 118 comma 11 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., rimane comunque in capo alla stessa l'obbligo di comunicare alla Società il destinatario di tale affidamento, il tipo di lavorazione e l'importo. L'impresa è altresì obbligata a trasmettere unitamente alla comunicazione un documento che contenga, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola sulla tracciabilità finanziaria così come previsto dall'articolo 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Art. 30 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti della Società per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la Società medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle lavorazioni subappaltate. L'impresa è altresì responsabile del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede a verificare, ferme restando le responsabilità dell'Impresa, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato. L'Impresa, prima dell'inizio delle lavorazioni affidate in subappalto autorizzato, dovrà trasmettere alla Società la documentazione di cui al precedente articolo.
3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 31 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Società non provvede, salvo i casi stabiliti dall'art. 37 comma 11 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'Impresa è obbligata a trasmettere alla stessa Società, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

La Società non procederà al pagamento delle successive rate di acconto, né della rata di saldo, né allo svincolo della cauzione definitiva se l'Impresa non avrà ottemperato all'obbligo di cui al comma precedente.

Art. 32 – Riserve e controversie

1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Impresa. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Impresa ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Impresa ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

2. Ai sensi dell'articolo 240, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. il Responsabile del Procedimento valuta l'ammissibilità e la manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore

previsto al comma 1 dell'articolo 240 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. per l'applicazione delle procedure previste dal su citato art. 240 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

Essendo l'appalto di importo inferiore a € 10.000.000,00 (Euro diecimilioni/00), la Società non intende avvalersi della facoltà di promuovere la costituzione della commissione di cui all'articolo 240, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. per la definizione delle eventuali riserve iscritte nei documenti contabili dall'Impresa.

3. La proposta di accordo bonario è formulata dal Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 240, comma 15 del D.Lgs.163/2006 s.m.i.

4. Ove l'Impresa confermi le riserve, per la definizione delle controversie, è prevista la competenza del Giudice ordinario. E' fatta salva la facoltà, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi dell'arbitrato previsto dall'articolo 241 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

5. Sulle somme contestate e riconosciute, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Impresa non può comunque rallentare o sospendere le lavorazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Società.

Le riserve dell'Impresa in merito alle sospensioni e riprese dei servizi devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

Art. 33 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Impresa è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, ed in particolare:

- attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei servizi costituenti oggetto del contratto – e se cooperative, anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.

- i suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

- è responsabile in rapporto alla Società dell'osservanza delle norme prima citate anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Società;

- è obbligata al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Società o a essa segnalata da un ente preposto, la Società medesima comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla Società e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Impresa invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Società può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa in esecuzione del contratto. Nel caso di formale

contestazione delle richieste da parte dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 34 - Ultimazione del servizio

Al termine del servizio e in seguito a richiesta dell'Impresa, il Direttore dell'esecuzione del contratto redige il certificato di ultimazione delle prestazioni e procede all'accertamento sommario della regolarità delle lavorazioni eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'Impresa è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dell'esecuzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Società.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto, proporzionale all'importo della parte delle lavorazioni che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello degli interventi di ripristino.

Art. 35 - Termini per le attività di verifica di conformità per l'accertamento della regolare esecuzione

1. La verifica di conformità definitiva verrà eseguita entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio, accertata con apposito verbale sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 322 del DPR 207/2010. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione. Durante l'esecuzione dell'appalto la Società può effettuare operazioni di verifica di conformità volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche delle lavorazioni in corso di realizzazione e a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e prestazionale e nel contratto.

Art. 36 - Oneri e obblighi a carico dell'Impresa

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al regolamento generale, al presente Capitolato Speciale d'Appalto ed al Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'Impresa gli oneri e gli obblighi che seguono, la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza dal Direttore dell'esecuzione del contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che gli interventi eseguiti risultino a tutti gli effetti a perfetta regola d'arte:

- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Società, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Impresa, a termini di contratto;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Capitolato Speciale – Descrittivo e prestazionale;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e comunque di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza del cantiere;
- l'adozione, nel compimento di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, considerando che gli interventi verranno effettuati con attività funzionanti, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Impresa, restandone sollevati la Società, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei servizi;

- il pagamento di tutte le spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto e non, occorrenti all'Impresa per l'esecuzione del servizio.

Art. 37 – Oneri e obblighi speciali a carico dell'Impresa

1. L'Impresa è obbligata:

- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

- a consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e ordinate dal Direttore dell'esecuzione del contratto che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

- a produrre giornalmente un "rapporto di lavoro" con riportati gli interventi svolti; tale "rapporto di lavoro" dovrà essere firmato dall'Impresa e controfirmato dalla Società, dovrà riportare il dettaglio del personale e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione degli interventi nonché i riferimenti alle voci di prezzo di cui all'Elenco Prezzi Unitari per le quantità da contabilizzarsi. I "rapporti di lavoro" dovranno essere consegnati regolarmente al Direttore dell'esecuzione dell'appalto, costituendo pertanto la base per il controllo e monitoraggio della prosecuzione del servizio, nonché documento base per le contabilizzazioni.

2. All'inizio dell'appalto l'Impresa dovrà adempiere a quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto – Descrittivo e prestazionale con particolare riferimento alla "parte prima - paragrafo 3 e sub (organizzazione generale) e paragrafo 4 (il coordinatore)".

3. All'inizio del servizio l'Impresa dovrà produrre al Direttore dell'esecuzione del contratto, un elenco nominativo degli operai da essa impiegati, o che intende impiegare. Detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell'Impresa ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. L'Impresa e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l'elenco di cui sopra con copia del libro unico del lavoro e copia del registro infortuni e, durante l'esecuzione del servizio, copia del registro presenze.

4. Fermo restando quanto indicato nei documenti contrattuali ed in particolare nel Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e Prestazionale, per quanto riguarda i mezzi ed il personale da impiegare nelle operazioni affidate l'impresa, oltre a garantire la totale disponibilità in qualsiasi momento (h24) e per tutta la durata contrattuale si assume i seguenti oneri ed obblighi:

- obbligo ed onere di mettere a disposizione della Società, entro il 1° novembre, autocarri (secondo le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e prestazionale) aventi vetustà non superiore a 10 anni provvisti di attacco lama, impianto elettrico funzionante e di segnaletica regolamentare;

- permettere che siano apportate agli autocarri quelle modifiche richieste dalla Società per il previsto impiego nel servizio di sgombero neve e/o spargimento cloruri facendo affluire ciascun autocarro alle officine per il montaggio delle diverse attrezzature speciali, complete di accessori, quali impianto idraulico, meccanico, elettrico e di segnalazione il tutto a completo onere e carico dell'Appaltatore;

- provvedere a far collaudare i mezzi all'Ispettorato M.C.T.C. con le attrezzature montate, tale collaudo dovrà essere trascritto sul libretto di circolazione il tutto a completo onere e carico dell'Appaltatore. Anche le spese sostenute in seguito alla sostituzione autonoma dei mezzi da parte dell'impresa, prima della scadenza contrattuale, saranno a totale carico dell'impresa stessa. L'impresa si impegna ad inoltrare la pratica per la cancellazione del collaudo relativo al montaggio della attrezzature e di cui ne trasmetterà copia. Gli oneri di cancellazione saranno a totale carico dell'impresa;

- eseguire la revisione annuale dei veicoli entro la data di inizio delle operazioni invernali;

- far affluire nei posti di raduno concordati, su convocazione della Società, i mezzi unitamente agli autisti, agli operatori ed il personale di supporto entro un'ora dalla chiamata;

- dotare ciascun mezzo di catene, funi e ganci di traino per l'eventuale assistenza all'utenza e comunque di qualsiasi attrezzatura che consenta la piena efficienza del mezzo in qualsiasi condizione meteorologica;

- assicurare che gli autocarri impiegati siano dotati di impianto elettrico sufficiente ad alimentare i dispositivi per le manovre delle attrezzature e la segnaletica luminosa nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e prestazionale;
 - munire ogni autocarro di telefono cellulare o di altro mezzo di telecomunicazione a stretto contatto con il coordinatore e quindi con la Società, fornendo con congruo anticipo alla Società stessa i numeri telefonici del personale referente per ciascun mezzo;
 - fornire gli autocarri di conducenti, carburanti, lubrificanti, provvedere alla loro manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione, al fine di garantire comunque ed in ogni momento la disponibilità ed efficienza del mezzo. Il tempo massimo concesso per le riparazioni dei mezzi adibiti allo sgombero neve è di 24 ore, mentre per quelli adibiti allo spargimento cloruri è di 12 ore. Trascorsi tali termini la Società potrà richiederne la sostituzione;
 - controllare durante il corso delle operazioni lo stato di usura dei coltelli delle lame e di ogni altra parte dei mezzi in dotazione, segnalando tempestivamente le deficienze riscontrate che possono pregiudicare il buon mantenimento delle attrezzature e la buona riuscita del servizio, provvedendo, con il proprio personale ed in collaborazione con quello della Società, alla sostituzione dei coltelli in acciaio ed in gomma usurati. La Società si riserva di rivalersi sull'impresa per i danni eventualmente subiti dalle attrezzature per carenza dei suddetti controlli;
 - l'impresa dovrà prendere conoscenza delle modalità relative al prelievo del sale presso i silos ed i serbatoi di soluzione salina dislocati nei "punti di manutenzione" della Società;
 - le operazioni sono completamente automatizzate anche attraverso l'inserimento di codice identificativo dell'operatore, il quale dovrà essere edotto sulle stesse. Il codice identificativo è d'uso strettamente personale per cui non cedibile ad altri operatori; l'Impresa operando quindi in autonomia, sarà ritenuta responsabile della correttezza degli scarichi e comunque degli effetti che manovre errate potrebbero indurre sui citati impianti;
 - svuotare gli spargitori del materiale solido non utilizzato al termine degli interventi. Lo svuotamento del materiale liquido può, invece essere rinviato di uno o più giorni. La Società si riserva di rivalersi sull'impresa per i danni eventualmente subiti per mancata esecuzione dell'attività sopra citata;
 - lavare internamente ed esternamente le attrezzature al termine degli interventi, provvedendo a trattamento con materiali protettivi, lubrificanti, ecc forniti dalla Società e con metodi prescritti. Al termine della campagna invernale si dovranno ripetere le operazioni di cui sopra;
 - provvedere alla pulizia dei luoghi di stazionamento, di manovra e di approvvigionamento dei cloruri;
 - far restare in stazionamento "Fisso" gli autocarri per tutto il periodo richiesto e nelle sedi indicate dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;
 - far affluire nei posti di raduno concordati, su convocazione della Società, i mezzi unitamente agli autisti ed agli operatori ed il personale di supporto con le modalità previste ed i tempi descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e prestazionale;
 - è fatto divieto agli autocarri dell'impresa di circolare fuori dalla proprietà autostradale, se non rientrando nelle percorrenze affidate o specificatamente richiesto dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, con le attrezzature montate;
 - fornire la lista dei mezzi da impiegare; detta lista dovrà comprendere marca, tipo, targa, telaio ed anno di prima immatricolazione dei veicoli. Dopo l'accettazione da parte della Società dei mezzi proposti dall'impresa, la stessa dovrà fornire la copia dei libretti di circolazione e dei certificati assicurativi;
 - nel caso in cui per l'esecuzione del servizio sia necessario l'ottenimento dell'autorizzazione per percorrenze su strade non di competenza della Società, l'Impresa, in accordo con la Società, dovrà provvedere all'espletamento della pratica presso l'Ente/Società competente finalizzata all'ottenimento della stessa;
 - in caso di necessità la Direzione dell'esecuzione del contratto potrà ordinare l'esecuzione di interventi, anche difforni dagli schemi predisposti, senza che l'Impresa possa rifiutarsi di eseguirli o possa richiedere compensi aggiuntivi.
5. Quando le misure di sicurezza fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare le operazioni, dovranno essere presi gli opportuni accordi con la Direzione dell'esecuzione del contratto; nei casi di

urgenza l'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, atta a salvaguardare la sicurezza pubblica avvertendo immediatamente la Direzione dell'esecuzione del contratto.

6. L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque fossero le condizioni nelle quali egli dovrà eseguire le operazioni, né potrà far valere, per richiedere compensi od indennizzi, la non concessa chiusura di una strada, o tratto di strada, al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dell'esecuzione del contratto la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura. Saranno a totale carico dell'appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle limitazioni di transito e tutti i gravami e contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria che, in dipendenza della esecuzione delle operazioni, venissero imposti o richiesti da province, comuni ed altri enti per le strade di loro pertinenza.

7. Sarà onere dell'impresa l'esecuzione delle operazioni mantenendo in esercizio tutti gli impianti compresi quelli di esazione su richiesta della Direzione dell'esecuzione del contratto senza per questo richiedere compensi aggiuntivi.

8. La Direzione dell'esecuzione del contratto ha la facoltà di controllare, con personale proprio o di sua fiducia, la scrupolosa osservanza da parte dell'appaltatore di tutte le norme e provvedimenti prescritti dalla vigente legislazione.

9. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale.

10. Quando l'Impresa non adempia a tutti questi obblighi, la Società sarà in diritto - previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica - di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Impresa. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Impresa, essi saranno fatti d'ufficio e la Società si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

11. Ai sensi dell'art. 6 della legge 123/2007, il personale occupato dall'Impresa Appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui sopra mediante annotazioni su appositi registri vidimati dalla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente.

Art. 38 - Oneri e prescrizioni a carico dell'Impresa per l'esecuzione di interventi in presenza di traffico

1. Per le norme relative all'esecuzione degli interventi in presenza di traffico si faccia riferimento a quanto riportato nel documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) facente parte dei documenti contrattuali. Sono, comunque, a completo carico dell'Impresa tutti gli oneri che derivano dalla esecuzione di interventi in presenza di traffico ed in particolare:

- dalla frammentarietà dei servizi che dovranno essere condotti per tratti, anche saltuari e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile del Direttore dell'esecuzione del contratto;
- dalla necessità di eseguire gli interventi in presenza di traffico, garantendo sempre la sicurezza e la continuità della circolazione autostradale come di volta in volta disposto dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
- dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilità della rete viaria che adduce alle zone degli interventi;
- dalla eventuale necessità di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al cantiere e di collegamenti tra l'autostrada e la viabilità ordinaria;
- dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito di mezzi di lavoro o comunque dall'esecuzione degli interventi.

2. L'Impresa è tenuta a curare che tutti i mezzi d'opera e le attrezzature siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea.

E' fatto altresì divieto di iniziare o continuare il servizio qualora in difetto di quanto stabilito nei documenti contrattuali.

3. L'Impresa dovrà inoltre fornire l'elenco del personale e di tutte le macchine operatrici e mezzi di trasporto occorrenti per l'esecuzione del servizio; per il personale, la Società rilascerà apposite "autorizzazioni a manovre" per lavori in autostrada ai sensi del comma 3, dell'art. 175 e dei commi 12, 13 e 15 dell'art. 176 del D. Lgs. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada.

4. I servizi oggetto del presente appalto, dovranno essere eseguiti in autostrada aperta al traffico, secondo quanto previsto dal documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.), secondo gli schemi e le modalità indicate nel D.M. 10/07/2002 e comunque secondo le indicazioni impartite di volta in volta dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Impresa si impegna ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) nonché tutte le norme prescritte dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo (D.P.R. n° 495 del 16.12.1992), quelle contenute nelle circolari Ministero LL.PP: n° 9540 del 20.12.1960 e n° 1220 del 22.07.1983 ed al DM 10.07.2002, nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e prestazionale ed ulteriori prescrizioni si rendessero necessarie.

5. Si precisa esplicitamente che è tassativamente vietato effettuare "conversioni ad "U" in autostrada per gli autoveicoli e mezzi di lavoro.

6. Tutto il personale presente in cantiere a qualsiasi titolo deve inderogabilmente indossare indumenti ad alta visibilità, almeno di classe 2, come previsto dal Disciplinare allegato al D.M. Lavori Pubblici del 09.06.1995.

7. In caso di incidenti o comunque di fatti lesivi per gli utenti, per il personale dipendente della Società, per quello dipendente dall'Impresa e per terzi in genere, compresi i rispettivi beni, nonché per la proprietà autostradale e per cose e mezzi di proprietà che dovessero verificarsi durante o in conseguenza del servizio appaltato, con particolare riguardo a quelli dovuti dalla inosservanza delle norme di sicurezza, la responsabilità di essi ricadrà completamente ed esclusivamente sull'Impresa che ne subirà tutte le conseguenze di carattere sia civile che penale, sollevando la Società da ogni responsabilità inerente e conseguente ai fatti. L'Impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni nelle quali egli deve eseguire gli interventi con particolare riguardo alla esecuzione dei servizi singolarmente per tratti anche distanziati nel tempo ed alla esecuzione dei servizi medesimi in presenza di traffico di esercizio con qualsiasi condizione di deflusso, o parzializzazione del medesimo, né potrà far valere per richiedere compensi od indennizzi, la scelta delle disposizioni ritenute più idonee per la sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti stradali.

8. Salvi ed impregiudicati ogni altro diritto ed azione, per il solo fatto dell'inosservanza di alcune delle disposizioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.), sarà applicata la penale prevista dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 39 – Prezzi in Elenco

1. Le operazioni effettuate dall'impresa saranno valutate e retribuite con l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'elaborato "Elenco Prezzi", al netto del ribasso offerto dall'Impresa in sede di gara. Detti prezzi sono comprensivi di tutti gli oneri e le prestazioni a carico dell'impresa.

2. I prezzi unitari includono ogni e qualsiasi sovrapprezzo per eventuali interventi notturni, festivi e straordinari, tranne per i periodi di Natale e Capodanno come previsto nell' Elenco Prezzi.

Sono inoltre compresi gli oneri derivanti dalla prescritta dotazione di segnaletica di sicurezza occorrente per l'esecuzione del servizio, le spese per opere provvisoriale, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi, pulizie, ecc. e quanto occorre per dare eseguite le operazioni a perfetta regola d'arte, nonché tutte le spese che si renderanno necessarie affinché i mezzi accoppiati con le attrezzature di proprietà della Società siano perfettamente funzionanti in strada nel rispetto della sicurezza e dei disposti del Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione.

L'impresa nella formulazione dell'offerta dovrà tener conto di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo e negli altri articoli del Capitolato.

Art. 40 – Fornitura di attrezzature all'Impresa da parte della Società

1. Per le operazioni di spargimento cloruri la Società metterà a disposizione dell'Impresa le attrezzature necessarie per lo spargimento e i fondenti solidi e/o liquidi così come per le operazioni di sgombero neve, la Società metterà a disposizione dell'Impresa le lame sgombraneve.
2. La Società provvederà, a proprie spese, alla riparazione di eventuali guasti alle attrezzature qualora questi non siano dovuti ad incuria o cattivo uso da parte dell'impresa. In quest'ultima eventualità le riparazioni verranno poste a carico dell'impresa.

Art. 41 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Impresa senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione del servizio;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Impresa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Impresa e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto.
4. A carico dell'Impresa restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle lavorazioni e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri elaborati progettuali si intendono al netto dell'I.V.A..